



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

Data 16-05-2018

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE. INTEGRAZIONE CONTRATTO.

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di maggio alle ore 21:30, presso la sala consiliare di piazza IV Giugno n.3.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all'appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

COLOMBO FULVIO	Presente
DONISELLI SABINA	Presente
MASTELLI CLAUDIO	Presente
COLOMBO DONATELLA	Presente
GRASSI LUIGI	Presente
PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO	Presente
RANAURO MARIA ANNA	Presente
BATTISTELLA ROBERTO	Presente
MONGELLI ANGELO ROSARIO	Presente
COLOMBO IVO MARIA	Presente
TESTA MANUELA	Presente
CITTERIO VANDA	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vice Sindaco FULVIO COLOMBO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Arch. GABRIELA NAVA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

Il Consiglio Comunale riprende dopo una breve sospensione.
Si procede all'appello.

Il Vice Sindaco procede a spiegare le motivazioni dell'atto, come da relazione ex art. 192 D.Lgs. 50/2016.

Chiama in aula l'Ing. Aldo Amadori di A.S.M. per gli approfondimenti tecnici sui realizzandi impianti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2012 ad oggetto: *"SERVIZIO CALORE. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO CON A.S.M."* si approvava, tra l'altro, lo schema di contratto di servizio per la conduzione, la gestione, la manutenzione e il controllo delle centrali termiche degli edifici comunali (per il periodo 15/10/2012 – 31.12.2032) nonché il piano economico finanziario con gli investimenti previsti;

Dato atto che il contratto è stato poi sottoscritto con rep. 2631 del 15.10.2012 in forma pubblico-amministrativa e dello stesso si richiamano nello specifico gli articoli 8 e 9 (art. 8 - vicende modificative del contratto e art. 9 prestazioni aggiuntive) in quanto oggetto della presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 ad oggetto: *"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2019 - 2020 ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2019"*;

Dato atto che:

- Il Comune di Boffalora Sopra Ticino partecipa al capitale della società ASM Magenta srl, società partecipata totalmente da enti pubblici, deputata alla gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso società partecipate e alla erogazione a favore dei soci di servizi strumentali;
- il Comune di Boffalora sopra Ticino detiene partecipazioni nella società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl (nel seguito anche "ASM") il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:

Soci	Quote di partecipazione
Magenta	61,93%
Bernate Ticino	3,02%
Boffalora sopra Ticino	8,96%
Corbetta	0,27%
Marcallo con Casone	5,31%
Mesero	7,22%
Ossona	3,21%
Robecco sul Naviglio	6,14%
Santo Stefano Ticino	3,94%

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 16-05-2018 BOFFALORA SOPRA TICINO

- ASM è società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di “*in house providing*” (in particolare lo Statuto di ASM, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. è in corso di approvazione da parte degli Enti locali soci) e gli Enti Locali soci esercitano su di essa e sul gruppo in house da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato “Coordinamento Soci”;
- Il Comune di Magenta in data 01.02.2018 con protocollo n. 0009797 ha provveduto a presentare l’istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii per l’affidamento in house di servizi pubblici locali alla società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl;

Considerato che nello Statuto della Società in parola tra i servizi fondamentali rientrano la produzione e distribuzione di calore nonché la gestione delle centrali termiche di Enti pubblici;

Richiamate le specifiche finanziarie del contratto vigente che si evincono dal Piano Finanziario allegato alla predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22.12.2017 ad oggetto: "*CALDAIA DI VIA CALDERARI E ALTRI IMPIANTI- DETERMINAZIONI*";

Rilevata la necessità di modificare/integrare il contratto, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello stesso, al fine di inserire nuovi impianti tra quelli da mantenere e di realizzare l'impianto di raffrescamento per la sede comunale, oltre ad altri interventi migliorativi e di adeguamento normativo;

Dato atto che tali novità contrattuali portano all'adeguamento degli importi annuali da corrispondere ad ASM, così come meglio specificato negli allegati al presente atto presentato da ASM srl in data 26.04.2018, ns. prot 3931;

Richiamato l’art. 5 del decreto legislativo 50/2016 nella sua interezza e nello specifico il comma 1: "*Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata,"*

e dato atto che tali condizioni sussistono anche a seguito dell'iscrizione nell'elenco ANAC, di cui all'art. 192 del Codice dei Contratti, da parte del Comune di Magenta in data 01.02.2018 con protocollo n. 0009797 (tramite istanza in nome e per conto di tutti i Comuni soci);

Rilevato, comunque, che tale normativa è entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto (Rep. n. 2631 del 15.10.2012) e sebbene con il presente provvedimento si intende unicamente integrare un contratto già stipulato e in vigore sino al 2032, si precisa che la stessa è in ogni caso rispettata, in quanto:

- A.S.M. S.r.l. è una società partecipata interamente da Comuni, tra i quali il Comune di Boffalora Sopra Ticino che detiene una quota del capitale sociale pari al 8,96 %;
- l'attività prevalente di A.S.M. è svolta a favore dei Comuni soci;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 6 e degli artt. 11 e 12 dello Statuto di A.S.M. è esercitato il controllo analogo da parte dei Comuni soci;
- in ASM non ci sono partecipazioni dirette di capitali privati;

Rilevato, altresì, che il servizio oggetto del contratto in argomento viene reso a condizioni competitive, in quanto in linea con i prezzi di mercato oltre a garantire:

- il tempestivo e qualificato intervento tramite risorse interne di ASM srl;
- il raggiungimento di obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego di risorse pubbliche anche a beneficio della collettività;

Richiamata, nello specifico, la relazione allegata in merito all'art. 192 del Codice dei Contratti;

Dato atto che gli obiettivi relativi alla presente integrazione contrattuale sono quelli di ottimizzare costi di gestione (centralizzando e unificando i referenti gestionali di tutti gli impianti) con competenze e capacità operative in grado di soddisfare le esigenze di controllo, sicurezza e manutenzione richieste dalle vigenti disposizioni legislative e, nello specifico, anche il corretto supporto tecnico specialistico per la realizzazione del nuovo impianto presso la sede comunale e per gli altri lievi interventi migliorativi;

Rilevato, altresì, che:

- all'interno del personale presente nell'Ente Comunale non esistono professionalità e competenze necessarie alla corretta gestione, controllo e verifica degli impianti (sia in essere che di nuova realizzazione) secondo le vigenti normative;
- ASM srl ha dato la sua disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto con anche la realizzazione del nuovo impianto presso la sede comunale;
- ASM srl possiede le competenze e le capacità tecnico/operative in grado di soddisfare le esigenze di controllo, sicurezza, manutenzione, reperibilità e pronto intervento e che ha già svolto l'attività risolvendo puntualmente ogni problema, evitando disfunzioni e disagi agli utenti, con particolare attenzione alle situazioni relative alle utenze sensibili ed alle situazioni quelle improvvise e non prevedibili;

Dato atto specificatamente che, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Codice dei Contratti:

- non si ritiene necessario e opportuno il ricorso al mercato data la vigenza del contratto, anche alla luce della convenienza effettiva del servizio sia in termini economici che in termini di semplificazione gestionale a livello operativo ed economico-finanziario;
- i costi gestionali relativi alle caldaie delle case comunali saranno poi ripartiti tra i condomini con modalità da stabilire in seguito;

- la scelta in argomento comporta dei sicuri benefici per la collettività in particolar modo a livello di fruizione confortevole e sicura da parte di fasce sensibili della popolazione (asilo nido, case comunali) e, con il miglioramento del comfort all'interno della sede comunale, si renderà anche più efficiente la struttura dei servizi offerti (sia in termini di percezione che di disponibilità);
- la forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, risulta adeguata al contesto comunale;

Dato atto che le parti fondanti del contratto rimangono le medesime e che sarà integrato il contratto vigente secondo quanto approvato con la presente deliberazione sotto il profilo economico e tecnico e le modifiche sono quelle esplicitamente indicate nella documentazione presentata da ASM con nota prot. 3931 del 26.04.2018;

Ritenuto necessario inserire tra gli obblighi contrattuali con ASM l'impegno da parte della stessa a fornire semestralmente una relazione sull'andamento del servizio e della società;

Rilevato, in ultimo, che:

- la società ASM non si trova in alcuna delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere 1 febbraio 2013 n. 10 quali cause ostative al mantenimento, da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino, di partecipazione societarie;
- la società ASM è stata mantenuta secondo i dispositivi di legge con deliberazione di CC n. 29/2017 ad oggetto: "*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE*" che si richiama nella sua interezza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 , comma.2, lett. E) del D.Lgs 267/2000;

Visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Disposto dal Vice Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 8, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, Citterio Vanda), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **di richiamare** le premesse e di farne parte integrante del presente atto;
2. **di approvare l'integrazione al contratto Servizio Calore** di cui al rep. 2631 del 15.10.2012, vigente dal 15/10/2012 sino al 31.12.2032, secondo lo schema di contratto

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 16-05-2018 BOFFALORA SOPRA TICINO

relativo all'integrazione che sarà successivamente approvato dalla Giunta Comunale, in linea con quanto contenuto nel presente atto e negli allegati presentati da ASM srl (con nota prot. 3931 del 26.04.2018), con l'inserimento tra gli obblighi contrattuali dell'impegno da parte di ASM a fornire semestralmente una relazione sull'andamento del servizio e della società;

3. **di approvare**, altresì, il nuovo piano economico finanziario esplicitato negli allegati;
4. **di demandare**, quindi, alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto integrativo come sopra meglio specificato;
5. **di dare atto che**, data la vigenza del contratto, non si ritiene necessario e opportuno il ricorso al mercato, anche alla luce della convenienza effettiva del servizio in termini di semplificazione gestionale (a livello operativo ed economico-finanziario);
6. **di dare atto, altresì, che** tale scelta comporta dei sicuri benefici per la collettività in particolar modo:
 - per quanto riguarda la gestione da parte di ASM delle caldaie delle case di via Donizetti si garantiscono interventi programmati e sicuri nei confronti di utenti sensibili;
 - per le modifiche agli impianti di via Calderari e all'Asilo nido si garantisce un mantenimento in sicurezza degli impianti, un adeguamento normativo ed un servizio migliorativo nei confronti di utenze anch'esse sensibili;
 - per la garanzia di continuità, efficienza e qualità del servizio già ampiamente verificata durante la vigenza del contratto;e, quindi, risulta adeguata al contesto comunale;
7. **di dare atto, altresì, che** con il miglioramento del comfort all'interno della sede comunale, si renderà anche più efficiente la struttura dei servizi offerti;
8. **di dare mandato** al Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente di tenere conto nella formazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari dal 2012 al 2032 delle quote di spesa derivanti dall'assunzione della presente deliberazione;
9. **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione di ogni provvedimento di competenza conseguente all'assunzione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa;
10. **di dare atto che** all'assunzione dei necessari impegni di spesa si procederà in fase successiva con appositi atti.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 8, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, Citterio Vanda), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE
F.to FULVIO COLOMBO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ANTONELLA
ANNECCHIARICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. 463, dal giorno 01-06-2018 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 01-06-2018

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il _____, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE
F.to **FULVIO COLOMBO**

Il Segretario Comunale
F.to **Dott.ssa ANTONELLA
ANNECCHIARICO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. _____ 463,
dal giorno _____ 01-06-2018 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 01-06-2018

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTATO DI CONFORMITA'

La presente copia composta di n..... fogliè conforme
all'originale depositato agli atti.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il 16-05-2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 16-05-2018 BOFFALORA SOPRA TICINO

